

Assistente per l'autonomia, l'analisi Fish sulla pdl
SUPERABILE INAIL DEL 01/08/2023

La Fish e la propria rete associativa, pur favorevole alla statalizzazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico, non può esprimere parere favorevole all'approvazione della pdl, nella sua attuale stesura.

Approfondimenti

Aula scolastica vuota

31 luglio 2023 31 lug 2023

ROMA - Lo scorso lunedì Fish, la Federazione italiana per il superamento dell'handicap, è stata audita prima al Senato della Repubblica e poi alla Camera dei deputati su due comparti centrali per le politiche della federazione: scuola e turismo.

La prima audizione, con le commissioni riunite Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica ed Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, ha riguardato la pdl sulle modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico.

“Dall'analisi della Pdl in esame- scrive Fish nella memoria- non si ravvisa una concreta risposta a problemi citati in premessa. L'art.3 della Pdl in esame prevede un'apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami finalizzata all'assunzione del personale che già svolge le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione per coloro che siano allo stato in possesso dei titoli ivi indicati. Manca del tutto una strutturazione dell'accesso a tale figura professionale per coloro che oggi non hanno i titoli richiesti. A tal proposito, cosa avverrà degli alunni e studenti con disabilità che rimarranno privi di assistenti perché non rientranti nelle procedure di stabilizzazione così come previsto dal citato art. 3? Ed ancora: l'eventuale 'stabilizzazione' sic et simpliciter delle figure in analisi, prescinderebbe dai bisogni effettivi degli alunni e alunne con disabilità in quanto non commisurata alle tipologie di condizione di disabilità da supportare. Quindi così come strutturata la 'stabilizzazione' riguarderebbe solo alcune figure che verranno inserite in graduatorie provinciali, indipendentemente dalla presenza di un certo numero di studenti con disabilità senza considerare i bisogni specifici degli stessi e la relativa tipologia dei titoli di formazione degli assistenti”.

“Così facendo- continua Fish- in una determinata provincia potrebbero essere stabilizzati un numero di assistenti con una formazione specifica non corrispondente al fabbisogno territoriale degli studenti con quella specifica condizione di disabilità; ciò comporterebbe un esborso economico in capo allo Stato senza l'effettiva utilizzazione del servizio, a meno che non sia prevista l'utilizzazione di ufficio in altra graduatoria così attualmente non prevista dall'articolato della Pdl. Inoltre, tale articolo prevede ulteriori requisiti di accesso differenziati per ciascun tipo di disabilità (Lis; Braille, Comunicazione alternativa e aumentativa). Fortemente discriminatorio appare l'articolo sopra richiamato”.

“Per quanto concerne la disabilità sensoriale- scrive ancora Fish- si prevede come ulteriore requisito, per svolgere l'attività di assistente per gli alunni sordi 'segnanti', un curriculum di ben 900 ore di formazione nella Lingua Italiana dei Segni, corrispondenti alla previsione dell'art. 34 ter legge 19 maggio 2021 di conversione del decreto sostegni e dal Dpcm 10 gennaio 2022. Tale ulteriore requisito è pertinente limitatamente alle persone sorde segnanti, ben diversa la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione per alunni sordi 'oralisti' (protesizzati ed impiantati) attualmente in numero superiore ai sordi 'segnanti'. Sul punto nulla dice la proposta di legge in esame per gli assistenti agli studenti sordi 'oralisti'. Occorre evidenziare che in molti territori e Regioni la maggior parte degli assistenti alla comunicazione per alunni sordi e in alcuni casi la totalità degli stessi, non detengono tale attestazione e non hanno frequentato corsi di lingua italiana dei segni e comunque anche nei casi di attestazione di una formazione specifica raramente si superano le 400 ore. Per meglio comprendere la realtà degli alunni sordi nelle scuole italiane basterebbe le linee guida di riferimenti, vedasi a tal proposito le linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità sensoriale uditiva, susseguite nei vari anni, della Regione Lazio. In esse al punto preciso relativo alla 'Tipologia degli interventi' si legge testualmente: 'per gli alunni so

rdi o ipoacusici viene offerta la possibilità di richiedere l'assistenza alla comunicazione” e nello specifico “ è possibile scegliere fra tre diversi metodi di trattamento come lingua italiana dei segni, il bimodale e l'oralista’. Ed ancora: ‘l'assistente alla comunicazione per sordi svolge la propria funzione mediante azioni quali: la mediazione negli ascolti delle lezioni d'aula per favorire la comprensione del linguaggio verbale e l'accesso ai contenuti didattici’. Nella sostanza- spiega Fish- dopo 46 anni di modello inclusivo italiano la maggior parte degli alunni sordi segue il percorso oralista e fruisce di assistenza alla comunicazione verbale mediante operatori che non conoscono e non utilizzano la lingua dei segni, ma potenziano tutte le metodi che atte a promuovere lo sviluppo della competenza linguistica verbale dell'alunno sordo. Appare evidente e in conclusione perché verrebbero discriminati tutti gli assistenti oralisti ed anche quelli bimodali”.

“Per quanto riguarda la disabilità intellettiva e dei disturbi del neurosviluppo- si legge nella memoria- si prevede come ulteriore requisito il possesso di uno specifico attestato formativo in una delle tecniche cognitive o comportamentali ovvero in una generica Comunicazione aumentativa e alternativa. Occorre ribadire in questa onorata sede che i due ‘metodi’ citati sono alternativi fra loro essendo previsti rispettivamente per gli alunni con disabilità intellettive e per quelli con disturbi del neurosviluppo per i quali deve essere applicato il metodo ABA - Applied Behaviour Analysis (Analisi Applicata del comportamento). Infine, nulla si dice circa la formazione per svolgere il ruolo di ‘assistenza per l'autonomia e la comunicazione’, fondamentale per la crescita degli alunni e studenti in una logica inclusiva e di effettiva partecipazione al sistema educativo. Non è poi presente alcuna norma di copertura finanziaria, né la fonte con la quale provvedervi. In conclusione, la Fish e la propria rete associativa, pur favorevole alla statalizzazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico, non può esprimere parere favorevole all'approvazione di tale pdl, nella sua attuale stesura”.